



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TORINO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BERTOTTO	MARINELLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROCCELLA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MONASTRA VARRICA	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 117/2016  
depositato il 18/01/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2002

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRAP 2002

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE TORINO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

[redacted]

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 117/2016

UDIENZA DEL

18/05/2016 ore 14:30

N°

964/16

PRONUNCIATA IL:

18/05/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

08/06/2016

Il Segretario

Assistente Tributarie

Elvira PUCCHIA





(segue)

**difeso da:**  
BISIO ELENA  
CORSO VINZAGLIO 2 10121 TORINO TO

**difeso da:**  
FICHERA MARIA  
. 10100 TORINO TO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 117/2016

UDIENZA DEL

18/05/2016 ore 14:30

**Conclusioni delle parti.**

**Parte ricorrente** ha così concluso:

In via cautelare: Accogliere l'istanza cautelare e per l'effetto sospendere l'efficacia ed esecutorietà degli atti impugnati.

In via istruttoria: - Disporsi ogni adempimento istruttorio ritenuto utile ai fini della decisione della controversia.

- Ammettersi le prove documentali prodotte dai ricorrenti.

In via principale e nel merito: - Accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nulli o annullare gli atti impugnati ed accertare che i crediti azionati a titolo di sanzioni ed interessi, nella misura indicata in narrativa o in quella accertanda dal Giudice, non sono esigibili;

- Rideterminare gli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni per le motivazioni esplicate in narrativa.

Riservata la proposizione di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborsi forfettari.

**Parte resistente Agenzia delle Entrate** ha così concluso:

In via preliminare:

In via preliminare, dichiarare definitive le cartelle di pagamento n. [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso avverso le medesime per le ragioni di cui al paragrafo I;

- In ogni caso rigettare il ricorso in quanto infondato sotto il profilo giuridico e probatorio.

Con vittoria delle spese di giudizio.

**Parte resistente Equitalia Nord** ha così concluso:

La parte non si è costituita in giudizio.

**Fatto e svolgimento del giudizio.**

1) Con ricorso spedito in data 18/12/2015 [REDACTED] impugnava avanti questa Commissione Tributaria Provinciale, sia nei confronti dell'Agente per la Riscossione Equitalia Nord s.p.a., sia in quelli dell'ente impositore Agenzia delle Entrate, la preventiva sospensione dell'esecutorietà dell'atto, l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] in relazione alle cartelle esattoriali n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED] relative, eccetto alcune voci di modestissimo valore e in ordine alle quali la parte non svolge domande contenute nella prima delle cartelle sopra indicate, a IRPEF (e relative addizionali locali) e/o IVA e/o IRAP e relative sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione.

2) A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva: - in via preliminare l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento; - la validità del contraddittorio instaurato anche con l'Agente per la Riscossione, in quanto responsabile dell'attività successiva alla consegna dei ruoli; - l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti per interessi e sanzioni ancorché dovesse ritenersi regolarmente effettuata, il cui onere probatorio sul punto incombeva a Equitalia, la notificazione delle cartelle esattoriali sopra menzionate; - l'applicabilità agli interessi della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2.948 n. 4 c.c.; - l'illegittimità della pretesa relativa agli interessi ove essi (circostanza questa non esplicitata negli estratti di ruolo prodotti dalla ricorrente) fossero stati calcolati anche sulle sanzioni che, ex D.Lgs. 472/1997, art. 2, comma 3, sono improduttive di interessi.

3) Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: - in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto (intimazione di pagamento) non sarebbe stato impugnato per vizi propri, ma "al fine di criticare vizi di notifica di cartelle di pagamento prodromiche allo stesso atto di intimazione" non tempestivamente impugnatate e, quindi, divenute definitive; - l'incomprensibilità della difesa in ordine alla chiamata in giudizio di Equitalia; - l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata; - l'applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ai crediti tributari iscritti a ruolo e portati in cartella; - l'infondatezza della censura relativa agli interessi richiesti, in quanto essi sono dovuti ex lege, così come ex lege sono determinati i criteri di calcolo, sia in relazione alla loro decorrenza che al loro tasso, cosicché il richiamo alle cartelle contenuto nell'atto impugnato ne costituisce motivazione sufficiente sia in fatto che in diritto della pretesa dell'Ufficio.

4) Non si costituiva l'Agente per la Riscossione, sebbene i motivi di impugnazione del contribuente riguardassero in realtà l'attività svolta, o meglio l'inerzia, proprio di quest'ultima.

5) Con decreto in data 27/01/2016 del Presidente della sezione di questa C.T.P. assegnataria del ricorso, confermato con ordinanza collegiale in data 09/03/2016, veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato.

6) Parte ricorrente in data 06/05/2016 depositava memoria illustrativa con la quale: - ribadiva l'autonoma impugnabilità anche di atti non espressamente indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non essendo tassativa l'elencazione ivi contenuta; - l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento, così come dedotta nel ricorso introduttivo, quale motivo fondante delle conclusioni del contribuente; - l'infondatezza della tesi dell'Ufficio resistente secondo la quale l'incorporazione nella cartella esattoriale dei crediti relativi alle sanzioni e agli interessi sarebbe sufficiente ad instaurare per i medesimi l'ordinaria prescrizione decennale.



7) Il giudizio veniva chiamato per la decisione sul merito alla pubblica udienza, chiesta dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo, del 18/05/2016 ed in tale occasione discusso dalle parti presenti e deciso dalla Commissione.

#### MOTIVI

1. Le questioni preliminari sollevate dalla parte ricorrente e le eccezioni preliminari sollevate dall'Ufficio resistente possono essere esaminate congiuntamente e decise con la reiezione delle eccezioni dell'Ufficio.

2. E' indiscutibilmente *jus receptum* che l'elencazione degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, nelle varie versioni succedutesi nel tempo, non sia affatto tassativa, ma che l'impugnazione in via autonoma sia ammissibile per ogni atto, ricompreso o meno nell'elencazione sopra citata, con il quale l'Erario e/o l'Agente per la Riscossione formulano nei confronti del contribuente una richiesta di pagamento esplicitata nell'an e nel quantum, quindi lesiva degli interessi del contribuente, così come avviene con l'intimazione di pagamento, atto impugnato dal contribuente in questo giudizio.<sup>1</sup>

3. La chiamata in giudizio dell'Agente per la Riscossione effettuata dalla ricorrente è più che legittima in quanto l'atto impugnato è un atto di riscossione, proveniente dall'Agente, la cui attività (rectius la cui inerzia dopo la notificazione delle cartelle esattoriali) ha provocato l'eccezione di prescrizione, così come dedotta in ricorso dal contribuente, costituente il motivo fondante delle difese di quest'ultimo.

<sup>1</sup>Ex pluribus: Cass. Civ. Sez. Trib. n. 2616/2015 "In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19"; Cass. Civ. Sez. Unite n. 640/2015 "La tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita tanto ai singoli atti nominalmente indicati, ma piuttosto all'individuazione di "categorie" di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti" e l'intimazione di pagamento rientra sicuramente nella categoria degli atti che manifestano la volontà e il potere impositivo quali indicati alle lettere a); b); c); d) ed e) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e cioè l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento e l'avviso di mora, al quale l'attuale intimazione di pagamento è assimilabile, tutti atti, cioè, esplicitanti nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e la richiesta del suo pagamento. Trib. Teramo 15/08/2014 n. 1151 "L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992, tenuto conto dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sarreggano, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello sponaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992" con la conseguenza che "L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero purché contenenti la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria." (ivi). A quanto sopra riportato si aggiunga la giurisprudenza citata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, con particolare riferimento a Cass. n. 18642/2012 resa in relazione ad un altro atto, l'avviso bonario, anch'esso non contenuto nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sebbene contenente anch'esso una precisa liquidazione di somme richieste dall'Amministrazione e in relazione al quale questa ha sempre sollevato la medesima eccezione di non autonoma impugnabilità in quanto non contenuto nell'elenco dianzi citato.

Nella sua difesa l'Ufficio pare, inoltre, dimenticare l'esistenza dell'art. 39<sup>2</sup> del D.Lgs. 112/1999 che avrebbe, anzi consentito, alla ricorrente di chiamare in giudizio soltanto Equitalia Nord s.p.a., dalla quale proveniva l'atto impugnato, onerando quest'ultima della chiamata in giudizio dell'ente creditore, qualora avesse ritenuto che i motivi di impugnazione lo riguardassero.

4. Parte ricorrente ha ritualmente proposto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento avanti alla Magistratura avente giurisdizione in relazione ai crediti riportati nelle sole 3 cartelle esattoriali menzionate in ricorso, in applicazione dei principi della determinazione della giurisdizione (e del rito da utilizzare per l'introduzione del giudizio) in relazione alla natura del credito (tributario, contributivo o sanzionatorio amministrativo ex Legge 689/1981) contenuto nelle cartelle di pagamento sottostanti all'impugnazione stessa, così come delineati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio desumibili da Cass. Civ. n. 9617/2014, riguardante i rimedi esperibili avverso le cartelle esattoriali (nella fattispecie per sanzioni relative a violazioni di codice della strada), Cass. Civ. Sez. Un. 15425/2014 in materia di ripartizione delle giurisdizioni, principi ripresi e riconfermati da Cass. Civ. Sez. Un. n. 8770/2016.

In relazione a quest'ultimo argomento questo Collegio osserva come una delle cartelle interessate da questa impugnazione (la n. [REDACTED]) contenesse anche modestissimi importi (meno di complessivi € 200,00) richiesti come "Sanz. amm.ve l. 689 servizio unificato di polizia municipale" sui quali questa C.T.P. non avrebbe giurisdizione, ma essi non sono stati considerati nelle difese del contribuente e, quindi, non sono oggetto di decisione, il che esime la Commissione dalla dichiarazione di parziale carenza di giurisdizione su questa parte del contenuto della cartella e, conseguentemente, del successivo atto di intimazione.

5. Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso assunto, dall'Agenzia proposto contro le cartelle esattoriali sottostanti l'intimazione di pagamento per irregolarità della loro notificazione in quanto:

- a) astrattamente l'impugnazione delle cartelle avrebbe potuto essere ammissibile in applicazione dell'art. 19, ultimo capoverso dell'ultimo comma<sup>3</sup>, del D.Lgs. 546/1992, ove le stesse non fossero state notificate (notifica inesistente);
- b) in realtà la ricorrente non impugna esplicitamente la notificazione delle cartelle, deducendone vizi da valutare da parte di questo Collegio onde determinare l'eventuale inesistenza delle notificazioni, ma si limita a dedurre (e la deduzione è corretta) l'onere

<sup>2</sup> D.Lgs. 112/1991 - Art. 39 - Chiamata in causa dell'ente creditore -

*1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.*

<sup>3</sup> D.Lgs. 546/1992 - art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso

*"...La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."*

probatorio di Equitalia di provarne l'avvenuta notifica nelle date riportate nell'atto impugnato.

L'onere è stato assolto dall'Agenzia convenuta con la produzione in giudizio delle ricevute di ritorno relative alle notificazioni, effettuate a mezzo posta direttamente da Equitalia e la parte ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione in merito alle notificazioni stesse, né sotto il profilo della ritualità della procedura adottata da Equitalia (notifica diretta, senza l'intervento di soggetti abilitati), né in ordine all'avvenuta ricezione dei plichi da parte dei soggetti indicati nelle ricevute di ritorno, né alla loro sottoscrizione.

Le notificazioni delle cartelle prodromiche all'intimazione possono così ritenersi correttamente avvenute.

Sul punto non rimane che aggiungere come in realtà la produzione in giudizio degli estratti di ruolo da parte della ricorrente fosse del tutto ininfluente ai fini decisori in quanto da un lato il contenuto della cartelle (e quindi degli estratti di ruolo) era riprodotto con sufficiente completezza nell'atto impugnato, talché gli estratti di ruolo nulla di utile aggiungevano al contenuto dell'atto impugnato, dall'altro in quanto l'eccezione di prescrizione quinquennale, così come sollevata dal contribuente, può trovare fondamento anche dall'avvenuta notifica delle cartelle nelle date indicate nello stesso atto impugnato.

6. Ancora sull'ammissibilità e sulla natura del ricorso introduttivo, ritiene questo Collegio che esso in realtà costituisca un atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., posto che il medesimo più che affermare vizi propri dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) intende affermare la sopravvenuta mancanza del diritto dell'Eate creditore di procedere all'esazione di parte dei crediti (interessi e sanzioni) per un fatto estintivo di queste obbligazioni (prescrizione estintiva dei diritti), del tutto estraneo al contenuto ed alla forma dell'atto stesso unicamente legato al decorso del tempo (e all'inerzia del creditore).

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sopravvenuta estinzione del diritto di credito azionato da Equitalia è stata ritenuta esperibile da Cass. Civ. n. 9617/2014 (resa in tema di opposizione avverso una cartella esattoriale in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada) dove espressamente si indica questo rimedio esperibile allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo ove si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.

Non vi è motivo per poter ritenere che il rimedio esperibile avverso la cartella esattoriale non sia esperibile anche avverso il successivo atto prodromico all'esecuzione ove il fatto estintivo sia sopravvenuto alla notificazione della prima, in quanto una tale teoria sarebbe lesiva del più elementare diritto alla difesa del contribuente e finirebbe, in pratica, per rendere imprescrittibile un credito una volta inserito in una cartella esattoriale notificata, visto che si impedirebbe al contribuente stesso di far valere la prescrizione sopravvenuta alla notifica e, quindi, poco importa che l'atto successivo impugnato sia una successiva cartella o un nuovo

preavviso dell'intenzione del creditore di avviare quel procedimento esecutivo che non venne a suo tempo tempestivamente instaurato.

Osserva ancora questo Collegio come nella fattispecie, ancorché non obbligato dal disposto dell'art. 39 del D.Lgs. 119/99 che avrebbe onerato Equitalia di chiamare in causa l'ente creditore sotto pena di *"rispondere direttamente delle conseguenze della lite"* conseguente all'impugnazione di un suo atto irritualmente emesso, abbia provveduto direttamente alla chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e ciò fa sì che la presente decisione, resa in contraddittorio anche con l'ente creditore, sia immediatamente opponibile anche al medesimo e, pertanto, definisca una volta per tutte le questioni decise, impedendo la possibilità che l'atto dell'agente per la riscossione ritenuto illegittimo possa venire in futuro reiterato da quest'ultimo, rendendo definito l'accertamento della sopravvenuta caducazione del diritto alla pretesa delle ragioni di credito qui dibattute.

7. In ordine alla prescrizione dei crediti erariali portati nelle cartelle esattoriali si è recentemente espressa la Cassazione con l'ordinanza n. 20213/2015 chiarendo nuovamente, sul filone di una certa giurisprudenza alla quale questo Collegio ritiene di aderire, chiarendo due questioni fondamentali e cioè che: - a) la prescrizione ordinaria decennale del credito erariale (quindi anche del tributo) riportato in una cartella esattoriale esclusivamente ove essa sia conseguente ad un *"titolo definitivo"* della pretesa tributaria cioè a un *"provvedimento amministrativo di accertamento o (a una) sentenza passata in giudicato"* emessi *"antecedentemente all'emissione delle cartelle"*, in difetto dei quali opera la prescrizione quinquennale; - b) l'onere della prova dell'esistenza del titolo deve essere fornito dal creditore procedente (Equitalia o nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate, direttamente evocata in giudizio dal contribuente), in difetto della cui produzione in giudizio si applicherà la prescrizione quinquennale.

Nella fattispecie nessuna delle parti presenti ha ottemperato all'onere probatorio sopra indicato.

Il principi sopra indicati, espressi in relazione al credito principale, operano a maggior ragione per i crediti accessori (interessi e sanzioni) direttamente connessi al primo.

8. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio e, quindi, nella fattispecie opera è applicabile unicamente nei limiti invocati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, che pertanto deve essere accolto.

In ordine alle sanzioni pecuniarie si deve anche aggiungere che esse costituiscono un'obbligazione il cui termine di prescrizione quinquennale trova una propria specifica disciplina nell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997<sup>4</sup>

<sup>4</sup> D.Lgs. 472/1997 - art. 20 - Decadenza e prescrizione

*"...Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento."*

L'ipotesi di trasformazione di una prescrizione breve in una ordinaria decennale è regolata in via generale dall'art. 2.953 c.c.<sup>5</sup> che la domanda specificatamente "ad una sentenza di condanna passata in giudicato" pacificamente inesistente nella fattispecie che ci occupa.

Sui presupposti di cui sopra il ricorso deve essere accolto nei limiti delle domande (inesigibilità dei crediti per sanzioni ed interessi, così come indicati dalla parte nell'atto introduttivo) formulate dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a carico della sola convenuta Equitalia Nord s.p.a., ancorché non costituita, in quanto unica responsabile dell'attività di riscossione ad essa affidata e soggetto emittitore dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sez.ne 8 -,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.


Condanna Equitalia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00= oltre accessori di legge oltre il contributo unificato.

Torino, 18/05/2016

Il Relatore



Il Presidente



<sup>5</sup>Art. 2953 c.c. - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato [324 c.p.c.], si prescrivono con il decorso di dieci anni.